

PROCEDURA CIT: CHECK IMAGE TRUNCATION
INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Gentile Cliente,

a partire dal 29 gennaio u.s., nell'ambito del processo di digitalizzazione del Paese, con il Decreto Legge n. 70 del 2011 e successive integrazioni sono state introdotte importanti modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (cd. Legge Assegni), riconoscendo valore giuridico alle copie informatiche degli assegni.

A seguito delle novità regolamentari intervenute, è stato definito un nuovo processo di incasso degli assegni, denominato "CIT" (Check Image Truncation), **a cui tutto il sistema bancario è obbligato ad aderire.**

In tal modo **le copie informatiche degli assegni sostituiranno ad ogni effetto di legge gli originali cartacei e la loro conformità viene assicurata dalla Banca negoziatrice, mediante l'utilizzo della propria firma digitale,** nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8 comma 7 lettere d) ed e) del D.L. 70/2011 (comma 2 aggiunto all'art. 66 Legge Assegno).

La Banca ha avviato il proprio processo di digitalizzazione degli assegni dal 29 gennaio 2018 in linea con il piano previsto dal Sistema.

Le modalità di utilizzo degli assegni da parte dei clienti non subiranno nessuna modifica in quanto:

- **in fase di emissione di assegni: non ci sono particolari cambiamenti per il cliente poiché l'assegno continua ad essere emesso su moduli cartacei. Tuttavia, poiché l'acquisizione dell'immagine dell'assegno presuppone la sua corretta e completa compilazione, è necessario che lo stesso non presenti correzioni o alterazioni o indicazioni erronee;**
- **in fase di incasso di assegni: il cliente continua a ricevere titoli emessi su moduli cartacei che dovrà portare in banca (o presso gli apparati Self Banking) per il versamento, il quale avverrà con le consuete modalità.**

Il nuovo processo di incasso "CIT" interessa le seguenti tipologie di titoli:

- 1) assegni bancari e circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia denominati in euro, tratti presso una filiale di banca italiana o di banca estera negoziati sul territorio della Repubblica Italiana;
- 2) assegni negoziati al di fuori della Repubblica Italiana, assegni a valere di conto di clientela non residente (cd. "assegni di conto estero"), nonché assegni emessi all'estero e pagabili presso aderente italiano (cd. "draft").

Inoltre, informiamo che sarà ancora previsto lo scambio dell'assegno cartaceo, con la cd. "Procedura di Back-Up", nel caso in cui, in fase di versamento, il titolo non sia digitalizzabile perché particolarmente danneggiato, o comunque non rispondente ai parametri minimi di qualità stabiliti dalla normativa. Si riportano, di seguito, le novità principali introdotte dalla normativa in esame:

- 1) al momento del versamento l'operatore, dopo aver effettuato il controllo formale del titolo, provvede a generare l'immagine dell'assegno, che previa apposizione della firma digitale della Banca, viene successivamente inviata alla conservazione digitale sostitutiva a norma di legge;
- 2) l'assegno cartaceo viene conservato dalla banca negoziatrice solamente per sei mesi dal termine di presentazione, decorsi i quali viene distrutto, fatti salvi casi particolari;
- 3) con la generazione dell'immagine il titolo cartaceo perde valenza giuridica e quindi il cliente può ottenere **una sola volta:**
 - **una copia analogica dell'immagine dell'assegno,** con le informazioni relative al mancato pagamento su cui è apposta una dichiarazione della banca negoziatrice attestante la sua conformità all'originale;
 - **una copia analogica del protesto** o della constatazione equivalente o del documento attestante la non protestabilità.

A richiesta degli aventi diritto, inoltre, è consentito rilasciare altre copie semplici, sia analogiche che informatiche, ma prive di valenza giuridica.

Con l'introduzione della procedura "CIT" le banche provvedono allo scambio dei dati e dei flussi direttamente tramite un'unica piattaforma telematica. La presentazione al pagamento in forma elettronica è giuridicamente valida nel momento in cui il trattario o l'emittente ricevono in via telematica dalla banca negoziatrice :

- **i soli dati dell'assegno**, per gli assegni bancari e postali di importo **sino a euro 8.000,00** e per gli assegni circolari e vaglia postali senza limiti di importo (questi ultimi dovranno recare in chiaro i dati del beneficiario);
- **i dati e l'immagine dell'assegno firmata digitalmente** per gli assegni bancari e postali di importo superiore a euro 8.000,00 oppure per importi inferiori nei casi previsti dalla normativa.

Per quanto innanzi descritto, Le evidenziamo che il nuovo processo richiede, pertanto, anche la necessità di:

- **prestare maggiore accortezza nella compilazione degli assegni**, come ad esempio chiarezza nella scrittura dei dati sull'assegno e nell'apposizione della firma di traenza/girata nell'apposito spazio, per consentire la corretta acquisizione dell'immagine;
- **non presentare**, per quanto possibile, **titoli cartacei logori o danneggiati**, per evitare, in entrambi i casi, il ricorso a procedure di back-up che potrebbero prevedere l'applicazione di costi a carico del cliente per la gestione della materialità del titolo al di fuori del processo telematico.

Infine, anche gli assegni tratti su nostre Dipendenze per i quali venga chiesto il pagamento allo sportello e/o il versamento su rapporti in essere presso la nostra stessa Banca, ricadono nell'applicazione della nuova normativa e, per quanto ovvio, potranno essere pagati solo in presenza, all'atto della loro presentazione, della necessaria provvista sui conti dei traenti.

Nel precisare che nulla cambia nelle modalità operative nei casi di esiti di impagato e/o richiamo ed in materia di Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), La informiamo che per ogni ulteriore chiarimento potrà fare riferimento al personale operativo presso le nostre filiali.

Cordiali saluti.

Banca Popolare di Puglia e Basilicata